

## Anticipazione su fatture: la cessione del credito sconta il registro fisso

### SINTESI OPERATIVA

*La cessione del credito collegata all'anticipazione su fatture sconta l'imposta di registro in misura fissa quando costituisce parte inscindibile di un finanziamento e non un autonomo negozio di garanzia. La Cassazione qualifica il rapporto come prestazione finanziaria esente IVA ai sensi dell'articolo 10 del DPR 633/1972; per il principio di alternatività dell'articolo 40 del DPR 131/1986, non si applica quindi l'imposta proporzionale. Per banche e imprese conta la causa concreta dell'operazione, da rappresentare con coerenza.*

[Articolo originale](#)

LEGGI ONLINE

Con l'ordinanza n. 23901/2026 la Cassazione torna su un nodo che da anni alimenta contenziosi tra banche e Agenzia delle Entrate: come tassare, ai fini dell'imposta di registro, la cessione del credito legata a un'anticipazione su fatture. La Corte accoglie il ricorso di un istituto di credito e ribadisce che, se la cessione è parte inscindibile dell'operazione di finanziamento e non un negozio autonomo di garanzia, il rapporto va qualificato come prestazione finanziaria esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/72, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa grazie al principio di alternatività dell'art. 40 del DPR 131/1986. La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale già consolidato e ricorda che a decidere il regime fiscale non è l'etichetta contrattuale, ma la causa concreta perseguita dalle parti: un'indicazione operativa preziosa per chi redige questo tipo di contratti bancari.

### LA RICOSTRUZIONE DEI FATTI

Secondo la ricostruzione dell'Amministrazione finanziaria, la banca aveva concluso con il cliente un contratto di apertura di credito accompagnato da più contratti collegati di cessione di crediti in garanzia; ritenendo questi ultimi autonomi, l'Agenzia aveva notificato avvisi di liquidazione per recuperare l'imposta di registro in misura proporzionale. La banca sosteneva, al contrario, che i negozi giuridici posti in essere configurassero un'operazione di finanziamento nella forma tecnica dell'anticipazione su fatture, dove la presentazione delle fatture e la cessione dei crediti che ne derivano sono parti inscindibili della stessa operazione finanziaria, da assoggettare quindi all'imposta di registro in misura fissa in forza del principio di alternatività IVA-registro previsto dall'art. 40 del D.P.R. 131/1986.

### LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Cassazione ha accolto il ricorso della banca, rilevando che, sul piano civilistico, la decisione impugnata aveva qualificato l'operazione come apertura di credito accompagnata da cessioni di crediti in garanzia, senza dare adeguato conto dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. Il giudice di merito si era posto in contrasto con l'indirizzo consolidato secondo cui, nell'interpretazione del contratto, gli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c. impongono di valorizzare non solo il dato testuale, ma anche la causa concreta dell'operazione e il regolamento di interessi perseguito dai contraenti.

La corretta qualificazione giuridica del rapporto, secondo la Suprema Corte, non è un dettaglio formale: ha riflessi fiscali diretti, perché diverso è il regime applicabile a un'apertura di credito ex art. 1842 c.c., con cui la banca si obbliga a mettere a disposizione una provvista, rispetto all'anticipazione su fatture con cessione di credito, dove la somma erogata è strettamente collegata alla presentazione delle fatture e alla cessione pro solvendo (cioè con garanzia del cedente in caso di mancato pagamento del debitore, a differenza della cessione pro soluto che trasferisce il rischio di insolvenza al cessionario) dei relativi crediti.

## IL REGIME IVA DELL'OPERAZIONE

La Cassazione ha osservato che, se la cessione del credito è parte integrante dell'operazione di anticipazione e non un negozio autonomo con distinta causa di garanzia, l'operazione va ricondotta tra le prestazioni di servizi relative a operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 2, n. 3), del D.P.R. 633/72, ed è esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1, dello stesso decreto, norma che contempla le operazioni relative alla concessione e alla negoziazione di crediti. In questa prospettiva, la cessione del credito, in quanto inscindibilmente connessa all'anticipazione e funzionale alla realizzazione dell'operazione finanziaria, segue il medesimo regime: rientra nel campo di applicazione dell'IVA (è dunque "rilevante"), ma non genera debito d'imposta poiché beneficia dell'esenzione, ed è proprio questa combinazione – rilevanza IVA più esenzione – ad attivare il principio di alternatività con il registro.

## IL PRINCIPIO DI DIRITTO

Il principio di diritto enunciato stabilisce che, in tema di imposta di registro, la cessione di credito collegata a un'operazione di anticipazione su fatture, ove risulti, alla luce dei criteri di interpretazione di cui agli artt. 1362, 1363 e 1369 c.c., parte integrante e inscindibile dell'operazione finanziaria e non un autonomo negozio con distinta causa di garanzia, costituisce prestazione relativa a operazione finanziaria rilevante ai fini IVA, ancorché esente ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1, del D.P.R. 633/72, con conseguente applicazione del principio di alternatività di cui all'art. 40 del D.P.R. 131/86 e assoggettamento dell'atto a imposta di registro in misura fissa, ai sensi della Nota II all'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al medesimo D.P.R. 131/1986.

## IMPLICAZIONI OPERATIVE

La decisione rafforza un principio di sostanza sulla forma: non è la denominazione data al contratto a determinare il regime fiscale, ma la funzione economica effettivamente perseguita dalle parti. Va tuttavia ricordato che l'esito fiscale resta legato a un accertamento di fatto sulla causa concreta dell'operazione: quando tale causa finanziaria non risulta provata, la giurisprudenza (Cass. n. 11839/2025) è arrivata ad applicare l'imposta proporzionale dello 0,50% ex art. 6 della Tariffa, qualificando la cessione come autonoma garanzia priva di natura creditizia.

Per le banche che strutturano operazioni di anticipazione su fatture con cessione del credito, il chiarimento riduce il rischio di doppia imposizione tra IVA e registro, a condizione che la documentazione contrattuale renda evidente il collegamento funzionale e l'inscindibilità tra la cessione e l'anticipazione. Diventa quindi cruciale, in fase di redazione dei contratti, evitare formulazioni che possano far apparire la cessione del credito come un negozio autonomo di garanzia, distinto dall'operazione di finanziamento sottostante.

| ELEMENTO                      | CESSIONE AUTONOMA DI GARANZIA                              | CESSIONE INSCINDIBILE DALL'ANTICIPAZIONE                                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Qualificazione civilistica    | Negozio distinto con causa di garanzia                     | Parte integrante dell'operazione di finanziamento                            |
| Rilevanza IVA                 | Esclusa dal campo IVA (art. 2, co. 3, lett. a, DPR 633/72) | Rilevante ma esente (art. 3, co. 2, n. 3 e art. 10, co. 1, n. 1, DPR 633/72) |
| Imposta di registro           | Proporzionale 0,50% (art. 6 Tariffa, parte I, TUR)         | Fissa (Nota II art. 8 Tariffa, parte I, TUR)                                 |
| Riferimento giurisprudenziale | Cass. n. 11839/2025                                        | Cass. n. 23901/2026; Cass. n. 10296/2022; Cass. n. 24268/2015                |



**STUDIO PIZZANO** STUDIO SABATINO PIZZANO  
COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

Sede: via Sant'Alessio, 5, 83030 Ventricano (AV)  
Contatti: info@studiopizzano.it • dev.studiopizzano.it

*Nota informativa: Il presente approfondimento ha scopo puramente informativo e divulgativo alla data di redazione (29/07/2026). Per la trattazione di casistiche specifiche si raccomanda il ricorso a una consulenza professionale personalizzata.*



Studio  
Sabatino  
Pizzano  
2022  
via  
Sant'Alessio,  
5,  
83030  
Ventricano

STUDIO PIZZANO